

« unità di risveglio dal coma »; potenziamento e creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); acquisizione di tecnologie per l'applicazione di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di « massa tandem », per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci, Il Ministero della salute attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e con il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 7.

67. 26. Il relatore.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).

1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei Centri di Prima Accoglienza, nelle Comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla

legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie svolte dalla Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, ivi compreso il rimborso alle comunità terapeutiche per il mantenimento, la cura, l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e giovani adulti del circuito penale minorile disposto dall'Autorità giudiziaria;

b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto alle Regioni e Province autonome delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dal 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà della Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile afferenti le attività sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione alle Regioni e Province autonome, delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera e), destinate alla sanità penitenziaria.

2. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e Dipartimento della Giustizia minorile - continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

67. 08. Governo.

ART. 68.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.

(Interventi per la salvaguardia della città di Venezia).

1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia della città di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento e al risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 4.000;
2009: - 4.000;
2010: - 4.000.

68. 011. (Nuova formulazione) Zorzato, Adornato, Brancher, Campa, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini, Milanato, Mistrello Destro, Paniz, Valentini, Zanella, Fincato, Frigato.

ART. 69.

Dopo l'articolo 69, è aggiunto il seguente:

ART. 69-bis.

(Interventi per Venezia).

1. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, le risorse di cui all'articolo 1, comma 944, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, e sono stabilite ulteriori risorse pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 4.000;
2009: - 4.000.

69. 023. Zanella, Bonelli.

ART. 70.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bol-